

## IL GUP

sulla riserva assunta all'udienza del 12.1.2009 in ordine alle istanze di esclusione delle parti civili costituite proposte da:

1. difesa BELLEN, RANZINI, MAGURANO, BONI, GRATTAGLIANO, MARINELLI, BRANDO, PERRONE, SEMELLI, PARNISARI e GIAMPIETRO in ordine alla costituzione nei loro confronti dell'EQUITALIA-ESATRI S.p.A.;
2. difesa degli enti chiamati quali responsabili amministrativi, Banca Popolare di Lodi s.p.a. e MC2 s.p.a., in ordine ad entrambe le costituzioni di parte civile;

nonché in ordine alla richiesta di inammissibilità della costituzione di parte civile EQUITALIA-ESATRI nei confronti degli enti chiamati quali responsabili amministrativi formulata dal PM

sentite le parti

## OSSERVA

L'Equitalia-Esatri s.p.a., come da procura speciale conferita dall'Amministratore delegato e legale rappresentante Giancarlo Rossi, si è costituita parte civile in relazione ai fatti contestati nel capo F1 nei confronti degli imputati MAINARDI, BERGHELLA, ZAMPARELLI, BELLEN, GRATTAGLIANO, GIAMPIETRO, QUARANTA, BONI, MARINELLI, MAGURANO, RANZINI, PERRONE, SEMELLI, PARNISARI; in relazione ai fatti contestati nel capo F2 nei confronti di ALAMPI, e nel capo F3 nei confronti di MAINARDI, BERGHELLA, ZAMPARELLI.

Oralmente il difensore di Equitalia-Esatri ha dichiarato di costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati e degli enti chiamati quali responsabili amministrativi, e per tutti i reati. Appare peraltro evidente che, come osservato anche dal PM e dalla difesa della Banca Popolare di Lodi, la costituzione orale è inammissibile difettando i requisiti richiesti ex artt. 78 e ss. c.p.p.. In ogni caso, la procura speciale non è conferita per la costituzione nei confronti di imputati diversi da quelli espressamente menzionati, né per capi di imputazione diversi da quelli indicati in ordine ai quali viene motivata la sussistenza delle ragioni su cui la domanda si fonda.

**Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile dell'EQUITALIA-ESATRI S.p.A.:**

1. **nei confronti degli imputati nominativamente indicati nell'atto di costituzione per i capi di imputazione diversi da F1, F2 e F3;**
2. **nei confronti della Banca Popolare di Lodi e della s.p.a. MC2, nonché nei confronti degli imputati BRANDO, DE CASTRO ABREU, LAVIOLA, MORETTI E PASSERI, con riferimento a tutti i capi di imputazione.**

La richiesta di esclusione avanzata dalla difesa di BRANDO non deve pertanto essere esaminata in quanto assorbita dalla preliminare dichiarazione di inammissibilità.

La difesa di BELLEN ha proposto istanza di esclusione della costituzione di parte civile di EQUITALIA-ESATRI, rilevando che è avvenuta esclusivamente per i capi F, di cui solo l'F1 contestato al proprio assistito. La truffa è stata commessa ai danni dello Stato, unico soggetto pertanto legittimato a costituirsi parte civile; né nell'atto di costituzione sono indicate le ragioni a fondamento della domanda.

Le difese di RANZINI, MAGURANO, GRATAGLIANO, BONI, GIAMPIETRO, MARINELLI, PERRONE, SEMELLI E PARNISARI si sono associate.

L'istanza deve essere respinta. L'EQUITALIA-ESATRI assume infatti, in relazione al capo F1, la veste di danneggiato dal reato, qualifica che, anche qualora non coincidente con il soggetto passivo del reato, consente la costituzione di parte civile<sup>1</sup>. L'EQUITALIA-ESATRI è infatti la società che, a seguito del riordino in materia effettuato con il D.L. 203/2005, provvede alla riscossione e che, per quanto qui interessa, procede direttamente attraverso il c.d. "conto fiscale" ai rimborsi dei crediti vantati da soggetti titolari di partita IVA nei confronti dell'erario purchè non eccedenti una certa cifra. La contestazione di cui al capo F1 riguarda, in ipotesi, proprio l'attuazione di un meccanismo truffaldino che ha portato alla creazione di indebiti crediti il cui rimborso è stato erogato direttamente dal concessionario sulla base della procedura rapida indicata, e cui è direttamente conseguito il danno di cui si intende chiedere il ristoro.

Per la costituzione di EQUITALIA-ESATRI nei confronti di Alampi per il capo F2 e di Mainardi, Berghella e Zamparelli per il capo F3, non vi sono contestazioni; sussistono tutti i requisiti di legge.

Venendo alla costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate, non sono state sollevate questioni in ordine alla costituzione nei confronti degli imputati persone fisiche, ricollegandosi in ipotesi in modo immediato e diretto alle condotte di cui ai capi di imputazione ascritti agli stessi, ingenti danni, patrimoniali e non, subiti dalla parte civile. La costituzione risponde poi alle previsioni di cui agli artt. 74 e ss. c.p.p.

I difensori della s.p.a. Banca Popolare di Lodi e della s.p.a. MC2 hanno invece chiesto l'esclusione dell'Agenzia delle Entrate costituitasi parte civile nei loro confronti, quali responsabili amministrativi ex d.lvo 231/2001, richiamando precedenti pronunzie giurisprudenziali in ordine alla inammissibilità di tale costituzione; evidenziando la mancanza di una previsione nel corpo del decreto legislativo in ordine alla costituzione di parte civile; sottolineando la natura amministrativa di tale responsabilità con conseguente difetto di soggettività penale in capo all'ente; evidenziando il divieto di accedere all'interpretazione analogica di norme in assenza di previsione sostanziale quale quella dettata per i danni da reato dall'art. 185 c.p.; rimarcando che il richiamo di cui all'art. 35 d.lvo deve essere inteso come riferito alle norme a garanzia dell'imputato, mentre gli artt. 12 e 17 medesimo decreto non possono essere posti a fondamento della legittimazione passiva in relazione all'azione civile svolta nel processo penale.

Il PM ha chiesto l'ammissione della costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate nei confronti degli enti, producendo pronunzie giurisprudenziali a sostegno e osservando che il richiamo all'illecito amministrativo deve comunque intendersi adeguato a sostenere l'esistenza di un danno derivante dallo stesso, rientrante nella più generale categoria di fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.. Ha quindi evidenziato che l'intero impianto normativo delle disposizioni premiali collegate al risarcimento del danno non avrebbe senso ove non fosse consentito al danneggiato di ricevere ristoro nel processo penale, anche a fronte del richiamo alle norme del codice di procedura penale.

L'avvocatura dello Stato ha quindi ripreso le motivazioni del PM, sottolineando che la *ratio* del decreto è volta a riconoscere l'esistenza di un danno per fatto proprio dell'ente ex art. 2043 c.c. che non si ha motivo di ritenere non possa trovare ristoro nel processo penale.

Deve sul punto osservarsi che nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, non vengono enunciate ragioni specifiche a fondamento della domanda di danni svolta nei confronti degli enti, non chiarendo

---

<sup>1</sup> cfr tra le tante Cass. 2.3.2005 n.13408; 8.11.2007 n. 4060.

quindi la parte civile se la *“causa petendi”* sia da ravvisarsi nei reati presupposto ovvero negli *“illeciti amministrativi”* contestati agli enti ex artt. 5 e ss. d.lvo 231/2001<sup>2</sup>.

La carenza dell'atto, rilevante di per sé anche sotto il profilo dell'ammissibilità ex art. 78 lettera d) c.p.p.<sup>3</sup>, può essere superata interpretando la domanda alla luce del suo contenuto complessivo: le ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria vengono sviluppate esclusivamente con riferimento ai capi di imputazione contestati alle persone fisiche da cui direttamente derivano i danni di cui si chiede il ristoro, senza alcuna specifica argomentazione in ordine al collegamento tra i fatti contestati agli enti, di cui i reati sono solo presupposto, ed eventuali danni ulteriori rispetto a quelli cagionati da tali reati. Sembra cioè che l'Avvocatura dello Stato ritenga che ai soli reati presupposto conseguano danni in ipotesi risarcibili, non essendo invece direttamente ricollegabili ulteriori ed autonomi profili di danno agli illeciti *“amministrativi”* di cui gli enti sono chiamati a rispondere.

Tale impostazione deve ritenersi condivisibile non risultando configurabili, neppure sulla base di una valutazione in astratto quale quella richiesta in questa sede, danni distinti da quelli conseguenti ai reati presupposto e direttamente ricollegabili alle fattispecie descritte negli artt. 5 e ss. del decreto. Ciò risulta confermato dallo stesso legislatore delegato che nel corpo del decreto si riferisce sempre e solo ai danni derivanti dal reato presupposto e che non ha inteso dare ingresso ad ulteriori ipotesi di danno<sup>4</sup>. Le condotte risarcitorie cui il legislatore ricollega *“effetti premiali”* sono infatti sempre agganciate al ristoro delle conseguenze dannose derivanti dal reato presupposto, mentre le condotte riparatorie ulteriori, quali l'eliminazione delle conseguenze pericolose o l'adozione di modelli organizzativi virtuosi, appaiono riferibili ad un profilo preventivo volto ad evitare la commissione in futuro di ulteriori reati, profilo evidentemente non produttivo di concreto e risarcibile danno alla vittima dei reati presupposto già commessi<sup>5</sup>. Ove configurabili autonomi danni al ristoro degli stessi, inspiegabilmente, il legislatore non avrebbe dato rilievo nel delineare i comportamenti successivi cui ricollegare gli effetti premiali.

Se quindi l'ente, come sembra riconosciuto da tutti gli interpreti qualunque sia la soluzione prescelta sul tema che ci occupa, non ha *“commesso”* il reato presupposto cui si collegano i danni di cui si chiede il ristoro, ma un diverso ed autonomo illecito che non è produttivo di ulteriori e diversi danni, la costituzione di parte civile non può essere ammessa.

---

<sup>2</sup> Le ragioni del domandare sono evidenziate esclusivamente facendo riferimento ai reati contestati alle persone fisiche e non agli illeciti contestati ai capi da L1 a L8 che non vengono neppure menzionati se non con un generico riferimento ai *“capi di imputazione”*.

<sup>3</sup> Cfr giurisprudenza in ordine alla ammissibilità/inammissibilità della domanda proprio sotto tale profilo. La Corte Suprema evidenzia infatti la necessità di un impegno argomentativo volto a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale soprattutto nei casi in cui *“il rapporto tra i fatti e la pretesa azionata”* non sia immediato (Cfr. Cass. 544/2007; 43405/2003)

<sup>4</sup> La lettera v dell'art. 11 legge delega individuava ulteriori danni rispetto ai soci e ai terzi incolpevoli peraltro ricollegabili indirettamente sulla base delle negative conseguenze derivanti dalle sanzioni applicate all'ente. Alla direttiva il legislatore delegato non ha peraltro inteso dare attuazione.

<sup>5</sup> In questo senso può considerarsi neutra la discussione sulla natura penale o amministrativa della responsabilità degli enti: quand'anche infatti arrivando all'estremo si qualificasse l'illecito attribuito agli enti come reato in senso proprio ritenendosi quindi applicabile direttamente l'art. 185 c.p., la impossibilità di configurare anche solo astrattamente danni conseguenti al reato escluderebbe la possibilità di esercitare l'azione in sede penale e, non essendovi una preliminare deliberazione di ammissibilità, determinerebbe il rigetto della domanda in sede civile ove non esiste un preliminare vaglio di ammissibilità. Ciò a monte delle problematiche connesse ai profili processuali di cui oltre nel testo.

Quand'anche comunque si volesse sostenere, ampliando a dismisura il concetto di astratta configurabilità sotteso alla delibazione relativa alla costituzione di parte civile, che l'"illecito amministrativo" in quanto tale, rientrando nella più ampia categoria di cui all'art. 2043 c.c., sia da ritenersi in astratto produttivo di danni risarcibili direttamente imputabili all'ente<sup>6</sup>, deve però escludersi che la relativa azione possa essere svolta nel processo penale.

Deve infatti osservarsi che, nel caso di specie, a nulla vale il richiamo agli artt. 74 e ss. c.p.p.. Tali norme disciplinano la proposizione dell'azione civile nel processo penale presupponendo una legittimazione ad agire conferita da altra norma, ossia l'art. 185 c.p.. E' pertanto evidente che, qualificato l'illecito "amministrativo" come autonomo, in assenza di una norma sostanziale che conferisca la legittimazione ad agire a nulla vale il richiamo alla normativa processuale che quella legittimazione presuppone. L'autonomo illecito pertanto potrà eventualmente fondare un'azione civile di danni innanzi al Giudice civile, senza possibilità di trasportare la relativa azione nel processo penale.

Ad analoga conclusione deve comunque pervenirsi anche qualora si voglia qualificare la responsabilità degli enti come responsabilità da reato, superando il dato testuale imposto dal legislatore. In questo caso infatti ciò che nega la possibilità di trasferire l'azione civile nel processo penale è l'incompatibilità della disciplina di cui agli artt. 74 e ss. c.p.p. con quella dettata dal legislatore del 2001, con conseguente inapplicabilità della stessa ai sensi dell'art. 34 del decreto. Il legislatore delegato non ha infatti espressamente disciplinato la costituzione di parte civile nel corpo del decreto; a differenza delle corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale, non ha mai menzionato la persona offesa o la parte civile nelle norme processuali specificamente dettate<sup>7</sup>, sino ad arrivare, nel caso dell'art. 54 a richiamare espressamente la norma sul sequestro conservativo ma solo per consentire l'adozione della misura cautelare reale a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, così volutamente escludendo il richiamo agli ulteriori commi dell'art. 316 c.p.p. che consentono l'adozione della misura reale anche a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato<sup>8</sup>. Condivisibile o meno, non vi è quindi dubbio che la volontà del legislatore sia da interpretarsi in senso contrario all'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo per l'accertamento dell'illecito amministrativo degli enti. Soluzione peraltro in linea con l'abbandono da parte del legislatore del codice del 1988 del principio dell'unità della giurisdizione cui è conseguito il venir meno del principio generale di trasferimento dell'azione civile nel processo penale; né in ogni caso tale esclusione può ritenersi lesiva dell'eventuale diritto alle restituzioni e al risarcimento, posto che permane, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di adire il Giudice civile, giudice naturale del ristoro avente piena cognizione anche sul fatto e sulla responsabilità in assenza di pregiudiziale penale<sup>9</sup>.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la costituzione di parte civile dell'EQUITALIA-ESATRI S.p.A.:

---

<sup>6</sup> Diversi cioè, pena una inammissibile duplicazione di risarcimento, da quelli derivanti dal reato di cui eventualmente l'ente potrà essere chiamato a rispondere unitamente all'imputato quale responsabile civile sulla base degli ordinari criteri civilistici di imputazione.

<sup>7</sup> Si fa riferimento alle norme in tema di archiviazione, udienza preliminare, riti alternativi e sentenza (artt. 59, 61, 62 e 69).

<sup>8</sup> Appare quanto meno forzato ritenere che il legislatore abbia espressamente richiamato un comma della norma non in quanto voleva escludere il richiamo agli altri ma perché per questi vale il richiamo generale di cui all'art. 34.

<sup>9</sup> E' infatti evidente che se la costituzione di parte civile non è ammissibile, l'accertamento del fatto e del responsabile non farà stato nel giudizio civile ex artt. 651-652 c.p.p..

1. nei confronti degli imputati nominativamente indicati nell'atto di costituzione per i capi di imputazione diversi da F1, F2 e F3;
2. nei confronti della Banca Popolare di Lodi s.p.a. e della MC2 s.p.a., nonché nei confronti degli imputati BRANDO, DE CASTRO ABREU, LAVIOLA, MORETTI E PASSERI, con riferimento a tutti i capi di imputazione.

Esclude la parte civile Agenzia delle entrate limitatamente alla costituzione nei confronti dei responsabili amministrativi MC2 s.p.a e Banca Popolare di Lodi s.p.a.

Rigetta ogni altra istanza di esclusione.

Milano, 26 gennaio 2009

Il GUP

d.ssa Anna Maria Zamagni